

Condizioni generali di acquisto di ELANTAS Europe S.r.l.

(Versione: Febbraio 2026)

1. Ambito di applicazione

1.1. Le presenti Condizioni Generali di acquisto (di seguito “**Condizioni Generali**”) si applicano a tutte le forniture di beni e servizi sulla base di contratti di acquisto, fornitura da magazzino, servizio o di altro tipo, incluse le prestazioni accessorie (di seguito “**Forniture**”) ad ELANTAS Europe S.r.l., Via Antolini 1, Collecchio (PR), 43044, Italia (di seguito “**ELANTAS**”). Esse si applicano esclusivamente alle transazioni commerciali con persone fisiche o giuridiche che operano nell’ambito della propria attività imprenditoriale o professionale, persone giuridiche di diritto pubblico o enti di diritto pubblico con patrimonio separato (di seguito “**Fornitore**”).

1.2. Eventuali termini e condizioni del Fornitore contrastanti o divergenti dalle presenti Condizioni Generali o dalle disposizioni di legge non trovano applicazione se non sono state approvate per iscritto da ELANTAS. Ciò vale anche nel caso in cui ELANTAS non si sia opposta espressamente o abbia accettato senza riserve le Forniture o abbia eseguito pagamenti in maniera incondizionata.

1.3. Le presenti Condizioni Generali si applicano, nel quadro di un rapporto commerciale continuativo, anche a tutte le transazioni correlate a forniture od offerte del Fornitore, senza che ELANTAS sia tenuta a fare riferimento alle presenti Condizioni Generali in ogni singolo caso.

2. Stipula del contratto

2.1. La stipula di un contratto tra ELANTAS e il Fornitore presuppone l’esistenza di un ordine scritto o di una conferma scritta di accettazione del contratto da parte di ELANTAS.

2.2. Gli ordini e tutte le dichiarazioni e gli accordi correlati sono vincolanti unicamente se effettuati in forma scritta. Ai sensi delle presenti Condizioni Generali la forma scritta comprende sia la forma scritta sia quella testuale (es. lettera, posta elettronica, fax).

Gli ordini conferiti oralmente o per telefono devono essere successivamente confermati in forma scritta per essere giuridicamente validi. Lo stesso vale per i patti verbali accessori e le modifiche al contratto.

2.3. Il Fornitore è tenuto ad accettare per iscritto gli ordini di ELANTAS entro 5 giorni lavorativi. Ai fini della tempestiva accettazione dell’ordine, fa fede il ricevimento della dichiarazione di accettazione (di seguito “**Conferma d’Ordine**”) presso ELANTAS. Nella misura in cui la Conferma d’Ordine del Fornitore si discosti nel contenuto dall’ordine conferito da ELANTAS, il Fornitore è tenuto a far presente ciò nella Conferma d’Ordine; tali modifiche saranno valide solo se accettate per iscritto da ELANTAS. È sempre salva la facoltà di ELANTAS di revocare l’ordine, senza che alla stessa siano addebitati costi e/o penali, e ciò anche qualora il Fornitore non confermi l’ordine nel termine sopra indicato.

Stabilimento di Ascoli Piceno
Zona Industriale Campolungo 35
63100 Ascoli Piceno, Italia
Tel. +39 0736 3081
Fax +39 0736 402746

Stabilimento di Collecchio (PR)
Strada Antolini 1
43044 Collecchio (PR), Italia
Tel. +39 0521 304711
Fax +39 0521 804410

Stabilimento di Quattordio (AL)
Via San Martino 6
15028 Quattordio (AL), Italia
Tel. +39 0131 773870
Fax +39 0131 773875

Stabilimento di Trofarello (TO)
Via Rigolfo 73
10028 Trofarello (TO), Italia
Tel. +39 0131 773870
Fax +39 0131 773875

ELANTAS Europe srl

Strada Antolini 1, 43044 Collecchio (PR)
Tel. +39 0736 3081 Fax +39 0736 402746
CF: 10732750152 - PI 01356800449 - R.E.A. (PR) 254150
Capitale Sociale € 2.080.000,00 i.v. con unico socio
info.elantas.europe@altana.com www.elantas.com



2/15

2.4. Non è previsto alcun compenso per visite, elaborazione di offerte, progettazione o attività simili, salvo che la loro remunerazione non sia stata espressamente concordata o sia prevista da una norma di legge inderogabile.

2.5. ELANTAS ha la facoltà di accettare un'offerta del Fornitore entro 14 giorni dalla sua presentazione. Fino allo scadere di tale periodo di tempo, il Fornitore è vincolato alla propria offerta. Il silenzio da parte di ELANTAS non può essere interpretato come accettazione dell'offerta né come conclusione del contratto. Qualora l'accettazione di un'offerta da parte di ELANTAS pervenga tardivamente, il Fornitore informerà immediatamente ELANTAS in proposito.

2.6. Se un ordine costituisce una richiesta di consegna conformemente a un contratto di quantitativi minimi o ad un accordo quadro tra ELANTAS e il Fornitore, questa sarà vincolante per il Fornitore qualora egli non la contesti entro cinque (5) giorni dal ricevimento; non sussiste alcun obbligo in capo a ELANTAS di effettuare richieste di consegna conformemente a un contratto di volume o ad un accordo quadro. Per il resto, alle richieste di consegna si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni riguardanti gli ordini contenute nelle presenti Condizioni Generali.

2.7. Il coinvolgimento di terzi in qualità di subfornitori è ammesso unicamente con il preventivo consenso scritto di ELANTAS. Un soggetto terzo coinvolto dal Fornitore è da ritenersi generalmente suo ausiliario e ciò anche nei casi in cui ELANTAS ne abbia approvato il coinvolgimento.

3. Oggetto della fornitura

3.1. Il Fornitore è autorizzato a modificare il processo produttivo unicamente previo consenso di ELANTAS, purché i beni oggetto della fornitura non siano costituiti da articoli tecnici e/o impianti/parti di impianti. Ciò si applica anche laddove tale modifica non influisca sulle specifiche dei beni oggetto della fornitura.

3.2. Nel caso della fornitura di materie prime, il numero di lotti specificato nell'ordine non può essere superato.

4. Fornitura sulla base di campioni

4.1. L'eventuale approvazione di campioni da parte di ELANTAS non costituisce una rinuncia a far valere i diritti spettanti in caso di difetti. Tale approvazione lascia impregiudicati tutti i diritti e le pretese di ELANTAS a fronte di difetti.

4.2. Qualora venga effettuato un ordine in base a un campione, la qualità dei beni oggetto della fornitura non può differire dal campione, salvo che ELANTAS abbia esplicitamente approvato tale scostamento.

4.3. Qualora il Fornitore preveda di cessare la produzione dei beni oggetto della fornitura entro un (1) anno dall'ordinazione o dall'accettazione dell'offerta da parte di ELANTAS o di modificarne la qualità, egli è tenuto a darne comunicazione senza indugio ad ELANTAS.

Stabilimento di Ascoli Piceno
Zona Industriale Campolungo 35
63100 Ascoli Piceno, Italia
Tel. +39 0736 3081
Fax +39 0736 402746

Stabilimento di Collecchio (PR)
Strada Antolini 1
43044 Collecchio (PR), Italia
Tel. +39 0521 304711
Fax +39 0521 804410

Stabilimento di Quattordio (AL)
Via San Martino 6
15028 Quattordio (AL), Italia
Tel. +39 0131 773870
Fax +39 0131 773875

Stabilimento di Trofarello (TO)
Via Rigolfo 73
10028 Trofarello (TO), Italia
Tel. +39 0131 773870
Fax +39 0131 773875

5. Termini di consegna, ritardi e forza maggiore

5.1. I termini di consegna specificati nell'ordine o diversamente concordati sono vincolanti.

5.2. Ai fini del rispetto dei termini di consegna da parte del Fornitore fa fede il puntuale ricevimento delle Forniture da parte di ELANTAS entro il termine concordato. Qualora le Forniture richiedano un'accettazione, il termine di consegna si intende rispettato quando il Fornitore rende disponibili ad ELANTAS le Forniture pronte per l'accettazione alla data di consegna. Il Fornitore non è autorizzato ad effettuare consegne anticipate.

5.3. Non appena il Fornitore si accorge di non essere in grado di effettuare la fornitura, in tutto o in parte, nel rispetto dei termini concordati, deve darne immediatamente comunicazione ad ELANTAS indicando i motivi e la probabile durata del ritardo. Ciò non impedisce il verificarsi del ritardo nella consegna. Il Fornitore si impegna a richiedere per tempo i documenti necessari ai fini dell'esecuzione dell'ordine di ELANTAS.

5.4. In caso di ritardo nella consegna, ELANTAS ha il diritto di ottenere, per ogni settimana di ritardo iniziata, un risarcimento forfettario del danno da ritardo pari allo 0,5% del prezzo netto concordato con il Fornitore in conformità al rispettivo contratto, complessivamente comunque per un importo non superiore al 5% di tale prezzo netto, salvo che il Fornitore non dimostri che il ritardo non è a lui imputabile. Eventuali penali già pagate dovranno essere tenute in considerazione. È fatto salvo il diritto di ELANTAS di agire per il maggior danno. ELANTAS può altresì esigere la penale contrattuale anche se non viene fatta alcuna riserva al momento di accettazione della consegna. Successivamente al pagamento a saldo della fornitura ELANTAS può far valere la penale solo se si è espressamente riservata questo diritto al momento del pagamento a saldo della fornitura.

5.5. La forza maggiore, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo guerre, situazioni di conflitto, catastrofi naturali, sismi, allagamenti, incidenti, atti arbitrari di autorità amministrative o politiche, epidemie e pandemie, impedisce che le parti possano essere considerate inadempienti per la durata dell'evento dannoso e di un ulteriore periodo ritenuto eventualmente necessario ed appropriato in base alla portata dei suoi effetti. Le parti sono tenute, entro limiti ragionevoli, a fornire senza indugio le necessarie informazioni riguardo al sussistere, alla tipologia e alla presumibile durata dell'evento dannoso e ad adeguare in buona fede i propri obblighi alle mutate circostanze. Qualora l'evento si protragga per oltre tre (3) mesi, l'altra parte potrà - fatti salvi tutti i suoi ulteriori diritti - recedere interamente o parzialmente dal contratto.

6. Consegna, spedizione e imballaggio

6.1. La consegna dovrà essere effettuata dal Fornitore nel luogo indicato nell'ordine o nella conferma d'ordine. Qualora il luogo di consegna non sia specificato e non sia stato concordato altrimenti, la consegna deve avvenire alla sede di ELANTAS menzionata al punto 1.1. Il Fornitore deve selezionare la modalità di trasporto più appropriata e conveniente.

Stabilimento di Ascoli Piceno
Zona Industriale Campolungo 35
63100 Ascoli Piceno, Italia
Tel. +39 0736 3081
Fax +39 0736 402746

Stabilimento di Collecchio (PR)
Strada Antolini 1
43044 Collecchio (PR), Italia
Tel. +39 0521 304711
Fax +39 0521 804410

Stabilimento di Quattordio (AL)
Via San Martino 6
15028 Quattordio (AL), Italia
Tel. +39 0131 773870
Fax +39 0131 773875

Stabilimento di Trofarello (TO)
Via Rigolfo 73
10028 Trofarello (TO), Italia
Tel. +39 0131 773870
Fax +39 0131 773875

6.2. Alla fornitura devono essere allegati una nota di consegna in duplice copia e una bolla di accompagnamento ("d.d.t." o "documento di trasporto"). In tutti i documenti di consegna, che dovranno essere fiscalmente regolari a cura del Fornitore, e sull'imballaggio esterno devono essere riportati il numero dell'ordine, la denominazione del materiale e il codice del materiale, il numero del lotto, il numero di identificazione IVA, il peso lordo e netto, il numero e la tipologia dell'imballo (monouso o riutilizzabile) nonché il luogo di consegna e il destinatario. Le singole confezioni devono essere contrassegnate con la denominazione del materiale, il codice del materiale, il numero del lotto, la data di fabbricazione e il peso netto.

6.3. Le merci fornite devono essere imballate dal Fornitore a proprie spese in modo da evitare qualsiasi danneggiamento durante il trasporto. Il Fornitore garantisce che i) le merci pericolose sono state imballate, contrassegnate, spedite e trasportate conformemente alle norme nazionali e internazionali ed in modo tale che eventuali danni, deterioramenti e/o fuoriuscite fortuite siano completamente esclusi fino alla consegna delle Forniture; ii) tutte le Forniture consegnate sono state etichettate nel rispetto della normativa in materia di ambiente e sicurezza; iii) i contenitori usati per l'imballaggio o per il trasporto (incluse autocisterne) sono completamente puliti in modo da evitare contaminazioni; iv) i mezzi di trasporto utilizzati per la consegna delle Forniture sono in buono stato. Il Fornitore, su richiesta di ELANTAS, ed a proprie spese recupererà o farà in modo che terzi recuperino tutti gli imballaggi esterni e quelli utilizzati per il trasporto e la vendita presso il luogo di adempimento.

Il Fornitore può eccepire la mancanza dei documenti o delle informazioni necessarie che ELANTAS è tenuta a fornire unicamente se ha richiesto ad ELANTAS in forma scritta la trasmissione di tali documenti e non li ha ricevuti entro un termine ragionevole.

6.4. Le note di consegna, i documenti di trasporto, le fatture e l'intera corrispondenza devono riportare il numero dell'ordine di ELANTAS. Alla prima fornitura deve essere allegata, senza doverne fare specifica richiesta, la dichiarazione di origine.

6.5. Le forniture parziali sono ammesse unicamente dietro espresso consenso di ELANTAS. ELANTAS si riserva il diritto di respingere forniture anticipate.

7. Trasferimento del rischio, trasferimento di proprietà, accettazione

7.1. Il Fornitore si assume il rischio di distruzione e deterioramento accidentali della merce fino al momento dell'accettazione delle Forniture da parte di ELANTAS o dei suoi incaricati presso il luogo di destinazione delle Forniture conformemente al punto 6.1.

7.2. La proprietà della merce fornita è trasferita ad ELANTAS all'atto della consegna. Qualora sia pattuita un'eventuale riserva di proprietà, la proprietà delle Forniture passa dal Fornitore ad ELANTAS al più tardi col pagamento del prezzo. ELANTAS è autorizzata a mischiare, lavorare, amalgamare e rivendere le merci fornite con riserva di proprietà nel corso dell'attività ordinaria, acquistandone la proprietà.

7.3. Le Forniture necessitano di accettazione soltanto ove espressamente concordato per iscritto tra

Stabilimento di Ascoli Piceno
Zona Industriale Campolungo 35
63100 Ascoli Piceno, Italia
Tel. +39 0736 3081
Fax +39 0736 402746

Stabilimento di Collecchio (PR)
Strada Antolini 1
43044 Collecchio (PR), Italia
Tel. +39 0521 304711
Fax +39 0521 804410

Stabilimento di Quattordio (AL)
Via San Martino 6
15028 Quattordio (AL), Italia
Tel. +39 0131 773870
Fax +39 0131 773875

Stabilimento di Trofarello (TO)
Via Rigolfo 73
10028 Trofarello (TO), Italia
Tel. +39 0131 773870
Fax +39 0131 773875

ELANTAS e il Fornitore o prescritto dalla legge. Salvo diversamente concordato, ELANTAS può comunicare l'accettazione fino a due (2) settimane dopo la comunicazione di completamento della consegna da parte del Fornitore. Ove concordata, ogni accettazione necessita di un'espressa dichiarazione scritta da parte di ELANTAS. Sono escluse le accettazioni verbali e/o parziali.

8. Assicurazione della qualità e controllo al ricevimento della merce

8.1. Il Fornitore deve mettere in atto e mantenere un sistema di gestione della qualità adeguato alla tipologia e all'entità della merce, efficiente e conforme allo stato dell'arte, fornendone prova documentale a ELANTAS, su richiesta. Su richiesta di ELANTAS, il Fornitore adotterà un sistema di assicurazione della qualità ai sensi della norma ISO EN 9000 e segg. e stipulerà un corrispondente accordo di assicurazione della qualità o altro accordo equivalente. ELANTAS ha il diritto di controllare il sistema di assicurazione della qualità autonomamente oppure tramite un soggetto terzo incaricato da ELANTAS.

8.2. Su richiesta di ELANTAS, il Fornitore dovrà presentare tutti i documenti relativi alla merce, in particolare dati e registrazioni sulla qualità, certificati di prova ed ispezione, analisi, dati di processo e tutte le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità del processo e, per le parti soggette ad obbligo di documentazione, li conserverà conformemente ai requisiti di legge per un periodo minimo di dieci (10) anni dall'ultima consegna ad ELANTAS dei beni oggetto della fornitura e su richiesta li renderà disponibili ad ELANTAS per la consultazione. Quando richiesto da ELANTAS, il Fornitore fornirà i certificati dei materiali in relazione alle materie prime utilizzate nonché un documento attestante l'origine dei beni oggetto della fornitura.

8.3. ELANTAS ha il diritto di eseguire o far eseguire da terzi verifiche ispettive presso il Fornitore previo appuntamento e durante il normale orario lavorativo. ELANTAS vigilerà affinché tali verifiche ispettive arrechino il minimo disagio possibile alle attività del Fornitore.

8.4. ELANTAS si limiterà a verificare il quantitativo e l'identità dei beni oggetto della fornitura nonché a controllare eventuali danni rilevabili esternamente. ELANTAS comunicherà al Fornitore ogni difformità rilevata nel corso di questa ispezione. La comunicazione si intende effettuata tempestivamente nella misura in cui pervenga al Fornitore entro un termine di cinque (5) giorni a partire dalla consegna della merce o, in caso di difetti occulti, entro un termine di dieci (10) giorni, dalla loro esatta identificazione. ELANTAS non è soggetta ad alcun ulteriore obbligo di controllo e denuncia di non conformità.

9. Attività da eseguirsi presso lo stabilimento di ELANTAS

Per tutte le eventuali operazioni connesse alle Forniture, da svolgersi presso gli stabilimenti di ELANTAS, al Fornitore e ai suoi subfornitori e subappaltatori si applicano le linee guida di ELANTAS vigenti in materia di sicurezza e le istruzioni relative al servizio alla clientela, al montaggio e al personale.

10. Garanzia e responsabilità per vizi della cosa venduta

10.1. Il Fornitore garantisce che i beni oggetto della fornitura soddisfino i requisiti di qualità concordati, le

Stabilimento di Ascoli Piceno
Zona Industriale Campolungo 35
63100 Ascoli Piceno, Italia
Tel. +39 0736 3081
Fax +39 0736 402746

Stabilimento di Collecchio (PR)
Strada Antolini 1
43044 Collecchio (PR), Italia
Tel. +39 0521 304711
Fax +39 0521 804410

Stabilimento di Quattordio (AL)
Via San Martino 6
15028 Quattordio (AL), Italia
Tel. +39 0131 773870
Fax +39 0131 773875

Stabilimento di Trofarello (TO)
Via Rigolfo 73
10028 Trofarello (TO), Italia
Tel. +39 0131 773870
Fax +39 0131 773875

disposizioni di legge applicabili, le norme di igiene e sicurezza, i regolamenti e le disposizioni di autorità ed associazioni di categoria nonché il più aggiornato stato dell'arte, siano di ottima qualità in funzione della loro natura e delle loro caratteristiche e siano idonei per l'uso previsto nonché per il normale utilizzo, presentino un livello di qualità in linea con il mercato e siano esenti da difetti. Qualora il Fornitore sia responsabile della costruzione, esso garantisce altresì che la costruzione non presenti difetti e che la merce fornita sia idonea allo scopo specifico per il quale è stata acquistata. Tutti gli articoli tecnici elencati nell'ordine al momento della spedizione sono fabbricati conformemente alle disposizioni europee e nazionali vigenti al momento della consegna (quali leggi, direttive o linee guida UE, standard, ecc.). Ove prescritto dalla legge deve essere apposta o resa disponibile la marcatura CE, compreso il certificato di conformità senza una specifica richiesta. Eventuali requisiti e specifiche aggiuntive contenuti nell'ordine devono essere rispettati. L'osservanza delle prescrizioni in materia di ispezioni ed eventuali approvazioni da parte di ELANTAS e/o dei suoi clienti non esentano il Fornitore dal proprio obbligo di fornire merce conforme.

10.2. Il Fornitore non è responsabile per i danni subiti dai beni oggetto della fornitura provocati dalla naturale usura di singoli componenti o da un danneggiamento arrecato colpevolmente da ELANTAS o da un utilizzo inappropriato.

10.3. Ad ELANTAS spettano tutti i diritti di garanzia previsti dalla legge italiana senza alcuna esclusione o limitazione. Senza pregiudizio alcuno per gli ulteriori diritti di garanzia per i vizi della cosa venduta, ELANTAS ha il diritto di esigere a propria discrezione l'eliminazione del difetto oppure la consegna di un bene esente da vizi.

10.4. Qualora il Fornitore risultasse inadempiente al proprio obbligo di porre rimedio all'inadempimento entro un ragionevole termine di tempo stabilito da ELANTAS, ELANTAS potrà eliminare personalmente i difetti oppure farli eliminare da terzi a spese del Fornitore ed esigere dal Fornitore il rimborso delle spese necessarie a tal fine o il pagamento anticipato delle stesse con un congruo anticipo. Qualora il tentativo da parte del Fornitore di porre rimedio all'inadempimento sia fallito oppure risulti improponibile per ELANTAS (es. in circostanze di particolare urgenza, messa in pericolo della sicurezza operativa, imminente insorgenza di danni sproporzionati), non sarà necessario stabilire alcun termine temporale. Se possibile, ELANTAS informerà il Fornitore senza ingiustificato ritardo prima di procedere all'eliminazione dei difetti.

10.5. La responsabilità per vizi della cosa venduta decorre dalla consegna completa dei beni e dei servizi forniti (trasferimento del rischio). Se vi è stata sostituzione delle Forniture, il termine decorre dalla data della consegna delle nuove Forniture. Se è stata concordata una previa accettazione del bene e del servizio fornito, la responsabilità per vizi della cosa venduta decorre da tale accettazione.

Il termine entro il quale ELANTAS è tenuta a denunciare i vizi è stabilito in 90 giorni dalla data della scoperta dei vizi (termine di decadenza).

10.6. I diritti derivanti da vizi della cosa venduta si prescrivono nei termini della legge italiana e decorrono dalla data della consegna completa dei beni e dei servizi forniti, così come individuata ai sensi delle presenti Condizioni Generali e del precedente art. 10.5 (termine di prescrizione).

Stabilimento di Ascoli Piceno
Zona Industriale Campolungo 35
63100 Ascoli Piceno, Italia
Tel. +39 0736 3081
Fax +39 0736 402746

Stabilimento di Collecchio (PR)
Strada Antolini 1
43044 Collecchio (PR), Italia
Tel. +39 0521 304711
Fax +39 0521 804410

Stabilimento di Quattordio (AL)
Via San Martino 6
15028 Quattordio (AL), Italia
Tel. +39 0131 773870
Fax +39 0131 773875

Stabilimento di Trofarello (TO)
Via Rigolfo 73
10028 Trofarello (TO), Italia
Tel. +39 0131 773870
Fax +39 0131 773875

10.7. Qualora la merce sia già stata installata e si trovi presso un cliente di ELANTAS, il Fornitore ne riceverà delle parti ai fini della verifica del danno, nella misura in cui ELANTAS li riceva a sua volta dal cliente. ELANTAS dimostrerà i difetti della merce secondo le modalità concordate tra ELANTAS e il rispettivo cliente, di regola sulla base di proiezioni derivanti dal confronto tra i prodotti ispezionati e prodotti analoghi con la stessa difformità presenti nei mercati di riferimento. Nella misura in cui il cliente renderà disponibili al Fornitore prodotti da sottoporre a ispezione, ciò avverrà a rischio e spese del Fornitore.

11. Diritti di privativa, diritti d'uso e sfruttamento

11.1. Il Fornitore garantisce che le proprie Forniture non ledono alcun diritto di terzi e che nessun soggetto terzo può invocare diritti, specialmente diritti reali e diritti di proprietà intellettuale, compresi tutti i diritti di proprietà industriale quali quelli inerenti a brevetti, marchi, modelli di utilità, design e diritti d'autore (di seguito "**Diritti di Privativa**").

11.2. Se un soggetto terzo reclama diritti nei confronti di ELANTAS in seguito alla violazione dei Diritti di Privativa con riferimento a una fornitura effettuata dal Fornitore, il Fornitore - fatti salvi gli ulteriori diritti di ELANTAS - deve, a propria discrezione e a proprie spese, ottenere una licenza o diritto d'uso sulla Fornitura, modificare la Fornitura così da evitare di incorrere nella violazione dei Diritti di Privativa oppure sostituire la Fornitura con una nuova.

11.3. Restano impregiudicati gli ulteriori diritti spettanti ad ELANTAS per legge in relazione ai rischi di evizione delle Forniture effettuate dal Fornitore e/o alla violazione da parte del Fornitore dei Diritti di Privativa.

11.4. Nella misura in cui le Forniture o i documenti e le informazioni connesse a tali Forniture contemplino Diritti di Privativa del Fornitore o di terzi, il Fornitore trasferisce irrevocabilmente, incondizionatamente e a tempo indeterminato ad ELANTAS tutti i Diritti di Privativa del Fornitore o di terzi, che possono essere interamente o parzialmente trasferibili e concedibili in sublicenza, necessari per l'utilizzo previsto contrattualmente ovvero per il normale utilizzo delle Forniture in modo illimitato in termini temporali e spaziali.

11.5. Qualora il Fornitore non possa trasferire i Diritti di Privativa a causa di norme di legge inderogabili, il Fornitore riconosce ad ELANTAS tutti i relativi diritti d'uso e sfruttamento, compreso il diritto di pubblicazione, diffusione, riproduzione ed elaborazione nella misura predetta, così che ELANTAS possa utilizzare, sfruttare e lavorare le Forniture secondo la modalità prestabilita contrattualmente nonché secondo il normale utilizzo. Qualora il Fornitore effettui le Forniture in esclusiva per ELANTAS, egli riconoscerà ad ELANTAS i relativi diritti d'uso, sfruttamento e lavorazione in via esclusiva. I diritti d'uso e sfruttamento riconosciuti si riferiscono a tutte le tipologie di utilizzo e sfruttamento note e ignote al momento della consegna e permettono in particolare ad ELANTAS di trasferire a sua volta a terzi le Forniture.

11.6. Il trasferimento ovvero il riconoscimento dei diritti è ricompreso nella remunerazione concordata.

11.7. ELANTAS è l'unica proprietaria di tutti i Diritti di Privativa sui prodotti risultati dalla propria attività sulle Forniture (di seguito "**Risultati dell'Attività Prestata**"). Il Fornitore si impegna a trasferire senza indugio ad ELANTAS, non appena identificati, i Diritti di Privativa sui Risultati dell'Attività Prestata eventualmente spettantigli senza alcun compenso separato. Qualora il trasferimento dei Diritti di Privativa

ELANTAS Europe srl

Strada Antolini 1, 43044 Collecchio (PR)
Tel. +39 0736 3081 Fax +39 0736 402746
CF: 10732750152 - PI 01356800449 - R.E.A. (PR) 254150
Capitale Sociale € 2.080.000,00 i.v. con unico socio
info.elantas.europe@altana.com www.elantas.com



8/15

sui Risultati dell'Attività Prestata non sia possibile per effetto di norme di legge inderogabili, il Fornitore si impegna a concedere immediatamente ad ELANTAS, senza alcun corrispettivo e non appena identificati, tutti i diritti d'uso e sfruttamento, che risultino totalmente o parzialmente trasferibili e concedibili in sublicenza, in modo esclusivo, irrevocabile, e incondizionato, in maniera illimitata in termini di contenuto, spazio e tempo.

12. Responsabilità, responsabilità per danni da prodotto difettoso, richiamo di prodotti non conformi

12.1. Il Fornitore è responsabile in conformità alle norme della legge italiana, salvo diversamente stabilito nelle presenti Condizioni Generali.

12.2. Nel caso in cui ELANTAS sia chiamata a rispondere nel quadro della responsabilità per danni da prodotto difettoso o del produttore, il Fornitore si obbliga a tenere indenne ELANTAS da tali rivendicazioni quando e se il danno è stato causato da un difetto delle Forniture o da una violazione dell'obbligo di verifica del prodotto da parte del Fornitore. Nei casi di responsabilità colposa, tuttavia, ciò vale solo se la colpa è imputabile al Fornitore. Se la causa del danno rientra nell'ambito di responsabilità del Fornitore, spetta a lui dimostrare di non avere colpa.

12.3. Nel caso in cui ELANTAS sia chiamata a rispondere in seguito a inosservanza di requisiti normativi in materia di sicurezza ovvero ai sensi di regolamenti o norme nazionali o estere, sulla responsabilità per danni da prodotto difettoso ovvero in seguito a violazione dell'obbligo di sorveglianza del prodotto, riconducibili alla merce del Fornitore, ELANTAS ha il diritto di ottenere dal Fornitore il risarcimento del danno, nella misura in cui esso sia provocato dalla merce da esso fornita.

12.4. Il Fornitore dovrà rispondere delle misure di prevenzione dei rischi o dei danni (es. azioni di richiamo di prodotti non conformi, provvedimenti relativi al servizio di assistenza alla clientela o altre azioni in materia) messe in atto da ELANTAS, dai clienti di ELANTAS o da altri soggetti terzi, nella misura in cui tali misure siano dovute a un difetto della merce fornita dal Fornitore o ad un'altra inadempienza da parte del Fornitore.

12.5. Il Fornitore parteciperà in modo adeguato e in buona fede a iniziative volontarie di assistenza alla clientela o ad altre azioni in materia promossi da ELANTAS, dai clienti di ELANTAS o da altri soggetti terzi.

13. Compensazione, ritenzione

13.1. Ad ELANTAS spettano i diritti di compensazione e ritenzione nella massima misura possibile consentita dalla legge.

13.2. Il diritto del Fornitore alla compensazione è escluso salvo che dette contropretese siano state riconosciute in modo incontestabile o siano state accertate giudizialmente in via definitiva, oppure si inseriscano nel quadro di un rapporto sinallagmatico con i diritti di ELANTAS. Lo stesso si applica in relazione al diritto di ritenzione.

Stabilimento di Ascoli Piceno
Zona Industriale Campolungo 35
63100 Ascoli Piceno, Italia
Tel. +39 0736 3081
Fax +39 0736 402746

Stabilimento di Collecchio (PR)
Strada Antolini 1
43044 Collecchio (PR), Italia
Tel. +39 0521 304711
Fax +39 0521 804410

Stabilimento di Quattordio (AL)
Via San Martino 6
15028 Quattordio (AL), Italia
Tel. +39 0131 773870
Fax +39 0131 773875

Stabilimento di Trofarello (TO)
Via Rigolfo 73
10028 Trofarello (TO), Italia
Tel. +39 0131 773870
Fax +39 0131 773875

ELANTAS Europe srl

Strada Antolini 1, 43044 Collecchio (PR)
Tel. +39 0736 3081 Fax +39 0736 402746
CF: 10732750152 - PI 01356800449 - R.E.A. (PR) 254150
Capitale Sociale € 2.080.000,00 i.v. con unico socio
info.elantas.europe@altana.com www.elantas.com



9/15

14. Fornitura in serie

Se il Fornitore deve rifornire ELANTAS di materie prime a fronte di una richiesta di consegna conformemente a un contratto di volume o a un accordo quadro stipulato con il Fornitore (di seguito **"Fornitura in Serie"**), il Fornitore è obbligato per un periodo di un (1) anno, anche una volta conclusa la Fornitura in Serie, a informare ELANTAS di un'eventuale imminente cessazione della produzione o modifica del materiale fornito nell'ambito della Fornitura in Serie.

15. Assicurazione

Il Fornitore è tenuto a provvedere a proprie spese ad un'appropriata assicurazione contro i rischi di responsabilità da prodotto difettoso con un livello di copertura adeguato e a darne prova ogni qual volta richiestogli da ELANTAS.

16. Riservatezza, Riserva sui diritti di proprietà intellettuale e industriale

16.1. Il Fornitore si impegna a mantenere riservati tutti i documenti e le informazioni, in particolare know-how e segreti aziendali nonché dettagli commerciali e tecnici dei quali è venuto a conoscenza nel corso del rapporto commerciale (di seguito **"Informazioni Riservate"**), a non divulgarli a terzi senza l'autorizzazione di ELANTAS e a non utilizzarli per scopi diversi da quelli per i quali sono stati divulgati. Il Fornitore deve assicurare che i propri dipendenti e subfornitori si impegnino di conseguenza.

Sono escluse le informazioni che (a) erano chiaramente già note al Fornitore alla data di stipula del contratto o che erano conosciute da terzi successivamente ad essa, senza che vi sia stata violazione di un accordo di riservatezza, di norme di legge o disposizioni delle autorità, (b) erano già di dominio pubblico alla data di stipula del contratto o lo sono diventate in un momento successivo nella misura in cui ciò non sia dovuto a una violazione del presente contratto, (c) sono state autonomamente sviluppate dal Fornitore senza accedere alle Informazioni Riservate di ELANTAS, o (d) hanno dovuto essere divulgate in applicazione di obblighi di legge o su ordine di un tribunale o di un'autorità.

16.2. ELANTAS si riserva tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale connessi a brevetti, marchi, design, diritti d'uso e diritti d'autore in relazione ai campioni, disegni, bozze, stampi, modelli, sagome, calcoli e altre informazioni di tipo tangibile e intangibile da essa resi disponibili. Essi devono essere esclusivamente impiegati per i beni e i servizi forniti ad ELANTAS. Lo stesso si applica ai beni fabbricati sulla base di tali informazioni.

16.3. Il Fornitore può pubblicizzare la relazione commerciale in essere unicamente con il consenso scritto di ELANTAS.

16.4. Gli obblighi di cui al presente articolo 16 resteranno in vigore anche dopo la scadenza del contratto e la fine del rapporto commerciale indipendentemente dalla modalità con cui il contratto o la relazione commerciale siano cessati.

Stabilimento di Ascoli Piceno
Zona Industriale Campolungo 35
63100 Ascoli Piceno, Italia
Tel. +39 0736 3081
Fax +39 0736 402746

Stabilimento di Collecchio (PR)
Strada Antolini 1
43044 Collecchio (PR), Italia
Tel. +39 0521 304711
Fax +39 0521 804410

Stabilimento di Quattordio (AL)
Via San Martino 6
15028 Quattordio (AL), Italia
Tel. +39 0131 773870
Fax +39 0131 773875

Stabilimento di Trofarello (TO)
Via Rigolfo 73
10028 Trofarello (TO), Italia
Tel. +39 0131 773870
Fax +39 0131 773875

17. Prezzi, pagamento

17.1. I prezzi delle forniture sono concordati negli ordini e rappresentano il prezzo totale per la produzione e la fornitura dei beni o dei servizi, comprese tutte le prestazioni accessorie. Tali importi devono essere intesi al netto dell'IVA prevista dalla legge e in vigore alla data della consegna, ove applicabile. Il fornitore in nessun caso potrà aumentare il prezzo pattuito, salvo accettazione da parte della Società effettuata mediante l'emissione di apposita variante d'ordine.

17.2. Il pagamento verrà effettuato nei termini stabiliti nell'ordine solo dietro presentazione della fattura regolare e verificabile e di consegna della merce. Il luogo in cui devono essere eseguiti i pagamenti ed ogni prestazione dell'acquirente è quello in cui ELANTAS Europe ha i propri stabilimenti.

17.3. Se il Fornitore effettua la fornitura in anticipo rispetto a quanto pattuito ed ELANTAS la accetta, la scadenza del pagamento e il decorrere dello sconto di cui al punto 17.2. decorreranno in ogni caso non prima del termine di consegna originariamente concordato.

17.4. Nell'eventualità in cui siano stati concordati pagamenti anticipati, questi divengono esigibili solo se ELANTAS ha ricevuto una garanzia bancaria gratuita e a tempo indeterminato, a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione, da parte di un ente creditizio autorizzato all'interno dell'Unione europea per l'ammontare dell'anticipo (di seguito "**Garanzia sugli Acconti**"), che deve essere restituita dopo la data di scadenza dell'ultimo pagamento o del rimborso di eventuali importi pagati in eccesso.

17.5. Ai fini della puntualità del pagamento dovuto da ELANTAS basterà che il corrispondente ordine di bonifico pervenga presso la banca di ELANTAS. I pagamenti da parte di ELANTAS non implicano l'accettazione della fornitura né il riconoscimento della conformità o della puntualità del compenso o della fornitura. L'accettazione della fornitura da parte della Società è sempre fatta con riserva; il mancato avanzamento di riserve di vizi riconosciuti o riconoscibili della merce non significa accettazione ai sensi dell'art. 1491 c.c..

17.6. Per la costituzione in mora di ELANTAS è necessario, fatti salvi gli altri requisiti di legge, un sollecito da parte del Fornitore da effettuarsi dopo la scadenza del termine di pagamento. In caso di ritardo nel pagamento, ELANTAS sarà, previa formale messa in mora, debitrice di interessi di mora pari al saggio degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 1, del Codice Civile.

18. Leggi, norme

18.1. All'atto della consegna, le Forniture (compreso l'imballaggio) devono rispettare sotto tutti gli aspetti le disposizioni di legge vigenti nel luogo di adempimento nonché le norme e le direttive pertinenti rilasciate dalle autorità e dalle associazioni di categoria. In particolare, il Fornitore assicurerà che le Forniture non abbiano effetti ambientali dannosi né presentino altri rischi, notevoli svantaggi o disturbi significativi per l'ambiente e/o il personale di ELANTAS e che le Forniture siano correttamente contrassegnate, ove necessario, per quanto riguarda le sostanze o i preparati rientranti nel campo di applicazione delle norme di legge sulle sostanze pericolose e che la scheda dati di sicurezza CE rilasciata ad ELANTAS, se del

Stabilimento di Ascoli Piceno
Zona Industriale Campolungo 35
63100 Ascoli Piceno, Italia
Tel. +39 0736 3081
Fax +39 0736 402746

Stabilimento di Collecchio (PR)
Strada Antolini 1
43044 Collecchio (PR), Italia
Tel. +39 0521 304711
Fax +39 0521 804410

Stabilimento di Quattordio (AL)
Via San Martino 6
15028 Quattordio (AL), Italia
Tel. +39 0131 773870
Fax +39 0131 773875

Stabilimento di Trofarello (TO)
Via Rigolfo 73
10028 Trofarello (TO), Italia
Tel. +39 0131 773870
Fax +39 0131 773875

caso, sia completa e corretta. Le Forniture devono rispettare le norme sulla marcatura CE. Il Fornitore renderà disponibile ad ELANTAS la corrispondente dichiarazione di conformità, senza che sia necessaria un'apposita richiesta.

18.2. Qualora, in specifiche situazioni, sia necessario derogare a tali requisiti, il Fornitore è tenuto ad ottenere il consenso scritto di ELANTAS. L'obbligo di garanzia in capo al Fornitore non è limitato da tale consenso.

18.3. Qualora il Fornitore nutra delle perplessità in merito al tipo di prestazione richiesta da ELANTAS o rilevi errori od incongruenze nei disegni, nei calcoli o nelle specifiche o in altri requisiti di ELANTAS, il Fornitore è tenuto a darne pronta comunicazione scritta ad ELANTAS.

19. Requisiti di conformità delle Forniture

19.1. Oltre all'osservanza dei requisiti previsti dagli accordi intercorsi, e nello specifico il rispetto della scheda del prodotto, delle specifiche di prestazione o tecniche del prodotto, il Fornitore garantisce anche il rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di prodotti, loro fabbricazione e confezionamento.

19.2. Il Fornitore garantisce in particolare il rigoroso rispetto delle seguenti norme: Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV [*Decreto sul divieto di commercializzazione di prodotti chimici pericolosi*]), Direttiva UE 2011/65/UE (RoHS - Restriction of Hazardous Substances) (ElektroStoffV), Regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti (Persistent Organic Pollutants – POP).

19.3. La merce fornita deve essere commerciabile in tutto il mondo. Il Fornitore assicurerà che le proprie Forniture soddisfino tutti i pertinenti requisiti di commercializzazione. In particolare, il Fornitore deve anche attenersi alla seguente normativa statunitense: Toxic Substances Control Act (TSCA), Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act del 1986 (Proposition 65).

19.4. Il Fornitore si impegna a dichiarare la conformità delle Forniture alle norme di legge e a rendere disponibili ad ELANTAS, su richiesta, le corrispondenti informazioni/dichiarazioni relative a tali Forniture.

19.5. ELANTAS è soggetta ad obblighi etici e giuridici nei confronti dei propri clienti in riferimento alle fonti di approvvigionamento delle materie prime (risorse), in particolare di quelle provenienti da aree di conflitto. Il Fornitore si impegna a comunicare le fonti di approvvigionamento delle risorse provenienti da aree di conflitto e a trasmetterle anche per via elettronica. Il Fornitore si impegna nei confronti di ELANTAS affinché tale obbligo di comunicazione sia assolto anche dai propri subfornitori.

20. Normativa sul controllo delle esportazioni

20.1. ELANTAS ha il diritto di esimersi dall'adempimento dei propri obblighi contrattuali qualora e nella misura in cui le norme nazionali od internazionali applicabili che disciplinano le transazioni economiche

Stabilimento di Ascoli Piceno
Zona Industriale Campolungo 35
63100 Ascoli Piceno, Italia
Tel. +39 0736 3081
Fax +39 0736 402746

Stabilimento di Collecchio (PR)
Strada Antolini 1
43044 Collecchio (PR), Italia
Tel. +39 0521 304711
Fax +39 0521 804410

Stabilimento di Quattordio (AL)
Via San Martino 6
15028 Quattordio (AL), Italia
Tel. +39 0131 773870
Fax +39 0131 773875

Stabilimento di Trofarello (TO)
Via Rigolfo 73
10028 Trofarello (TO), Italia
Tel. +39 0131 773870
Fax +39 0131 773875

ELANTAS Europe srl

Strada Antolini 1, 43044 Collecchio (PR)
Tel. +39 0736 3081 Fax +39 0736 402746
CF: 10732750152 - PI 01356800449 - R.E.A. (PR) 254150
Capitale Sociale € 2.080.000,00 i.v. con unico socio
info.elantas.europe@altana.com www.elantas.com



12/15

fra paesi diversi - in particolare le norme di controllo delle esportazioni o doganali, comprese le disposizioni di embargo e gli elenchi delle sanzioni - (di seguito **"Normativa Applicabile sul Controllo delle Esportazioni"**) ne vietino o limitino l'adempimento.

20.2. Nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali, il Fornitore si impegna a rispettare la Normativa Applicabile sul Controllo delle Esportazioni. In particolare, otterrà i permessi necessari ai fini dell'adempimento delle proprie obbligazioni, laddove ciò sia richiesto ai sensi della Normativa Applicabile sul Controllo delle Esportazioni.

20.3. Il Fornitore comunicherà per iscritto ad ELANTAS il prima possibile - in ogni caso entro e non oltre la data di consegna - tutte le informazioni e i dati di cui ELANTAS necessita per verificare il rispetto della Normativa Applicabile sul Controllo delle Esportazioni ed essere conferme ad essa. Il Fornitore informerà separatamente per iscritto ELANTAS nell'ipotesi in cui le merci oggetto della fornitura provengano da un Paese (nello specifico se sono ivi prodotte o da lì esportate), nei confronti del quale l'Italia, l'Unione europea o gli Stati Uniti d'America hanno disposto un embargo (ciò vale specialmente per la Russia e l'Iran). Questo obbligo di informazione deve essere soddisfatto senza indugio e sussiste ancor prima di stipulare un contratto con ELANTAS e si protrae fino al completo adempimento di ogni obbligazione a suo carico da parte del Fornitore.

20.4. Gli obblighi e/o i diritti di cui sopra si applicano unicamente se e nella misura in cui non violino il diritto europeo (cfr. nella rispettiva versione vigente: Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti) e/o il diritto italiano (cfr. D.lgs. 26 agosto 1998, n. 346 e successive modifiche e integrazioni).

21. Compliance

Il Fornitore si impegna a rispettare le disposizioni di legge a lui applicabili, in particolare per quanto concerne il rapporto coi dipendenti, la tutela dell'ambiente, la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei dati, l'antitrust nonché le prescrizioni in materia di lotta alla corruzione e al riciclaggio di denaro. Il Fornitore si impegna inoltre a rispettare i principi dell'Iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite. Questi principi si riferiscono in particolare alla tutela internazionale dei diritti umani, al diritto alla contrattazione collettiva, all'abolizione del lavoro forzato e del lavoro minorile, all'eliminazione di ogni forma di discriminazione in sede di assunzione e nel corso dell'impiego, alla responsabilità ambientale e alla lotta alla corruzione. Ulteriori informazioni sull'iniziativa Global Compact promossa dalle Nazioni Unite sono disponibili su sito www.unglobalcompact.org.

22. Responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/01

22.1 Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, il Fornitore si impegna, nei rapporti commerciali instaurati con ELANTAS, ad osservare rigorosamente i

Stabilimento di Ascoli Piceno
Zona Industriale Campolungo 35
63100 Ascoli Piceno, Italia
Tel. +39 0736 3081
Fax +39 0736 402746

Stabilimento di Collecchio (PR)
Strada Antolini 1
43044 Collecchio (PR), Italia
Tel. +39 0521 304711
Fax +39 0521 804410

Stabilimento di Quattordio (AL)
Via San Martino 6
15028 Quattordio (AL), Italia
Tel. +39 0131 773870
Fax +39 0131 773875

Stabilimento di Trofarello (TO)
Via Rigolfo 73
10028 Trofarello (TO), Italia
Tel. +39 0131 773870
Fax +39 0131 773875

ELANTAS Europe srl

Strada Antolini 1, 43044 Collecchio (PR)
Tel. +39 0736 3081 Fax +39 0736 402746
CF: 10732750152 - PI 01356800449 - R.E.A. (PR) 254150
Capitale Sociale € 2.080.000,00 i.v. con unico socio
info.elantas.europe@altana.com www.elantas.com



13/15

principi e valori contenuti nel codice etico di ELANTAS (di seguito il “**Codice Etico**”), accettandone integralmente tutte le norme in esso contenute, che dichiara di ben conoscere.

22.2 Il Codice Etico di ELANTAS è consultabile e scaricabile dal sito internet [https://elantascomcdn.azureedge.net/fileadmin/elantas/companies/elantas_europe/about_us/site_locati on/2025/102-0A2-001_MOG231_-_Codice_Etico_EEU_Srl_-_ITA.pdf]

[Microsoft Word - 102-012-001_MOG231 - Codice Etico EEU Srl - ITA.DOC \(azureedge.net\)](#).

22.3 L'inosservanza di qualsiasi norma contenuta nel suddetto Codice Etico costituirà inadempienza agli obblighi scaturenti dal presente contratto e legittimerà ELANTAS a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione del contratto di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti da ELANTAS.

Il Fornitore si impegna a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto, i principi di cui al D.Lgs. 231/01 e le norme contenute nel Codice Etico di ELANTAS.

ELANTAS potrà in ogni momento segnalare ai competenti organismi, autorità ed enti, ogni comportamento irrispettoso del richiamato decreto e della legge in generale.

23. Sicurezza delle informazioni

23.1. Il Fornitore si impegna a mantenere la più rigorosa riservatezza, anche a nome dei propri dipendenti e collaboratori a qualunque titolo, sulle informazioni riguardanti l'ELANTAS, comunque apprese, fino a quando le notizie da tenersi riservate non diventeranno di pubblico dominio per ragioni differenti dalla mancata osservanza della presente clausola.

23.2. Il Fornitore prende atto e accetta che ELANTAS ha definito alcuni requisiti di sicurezza delle informazioni allo scopo di garantire la protezione delle risorse relative alla propria organizzazione, accessibili dai fornitori. Poiché, infatti, le informazioni possono essere messe a rischio da una loro gestione non accorta da parte dei fornitori (ad esempio a causa di verifiche non adeguate circa la gestione della sicurezza delle informazioni stesse), ELANTAS ha individuato alcune procedure e controlli ritenuti imprescindibili, i quali dovranno essere applicati dai fornitori per amministrare l'accesso da parte loro o dei loro dipendenti e/o collaboratori alle strutture di elaborazione delle informazioni. Il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti di sicurezza delle informazioni, dettagliati al capitolo 11 del documento 'REQUISITI DI QUALITÀ FORNITURA', disponibile al seguente link [<https://www.elantas.com/europe/about-us/quality-assurance.html>] [Quality Assurance | Elantas Europe GmbH & Elantas Europe Srl](#), che il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Stabilimento di Ascoli Piceno
Zona Industriale Campolungo 35
63100 Ascoli Piceno, Italia
Tel. +39 0736 3081
Fax +39 0736 402746

Stabilimento di Collecchio (PR)
Strada Antolini 1
43044 Collecchio (PR), Italia
Tel. +39 0521 304711
Fax +39 0521 804410

Stabilimento di Quattordio (AL)
Via San Martino 6
15028 Quattordio (AL), Italia
Tel. +39 0131 773870
Fax +39 0131 773875

Stabilimento di Trofarello (TO)
Via Rigolfo 73
10028 Trofarello (TO), Italia
Tel. +39 0131 773870
Fax +39 0131 773875

ELANTAS Europe srl

Strada Antolini 1, 43044 Collecchio (PR)
Tel. +39 0736 3081 Fax +39 0736 402746
CF: 10732750152 - PI 01356800449 - R.E.A. (PR) 254150
Capitale Sociale € 2.080.000,00 i.v. con unico socio
info.elantas.europe@altana.com www.elantas.com



14/15

24. Informative su privacy e whistleblowing

24.1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali raccolti, scambiati o altrimenti elaborati in relazione alle presenti Condizioni Generali nel rispetto delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

24.2. Il Fornitore dichiara di ben conoscere e accettare l'informativa sulla privacy di ELANTAS, disponibile al seguente link [www.elantas.com/europe/transparency] [Transparency | ELANTAS Europe - Electrical Insulation Solutions](#)

24.3. Il Fornitore dichiara di ben conoscere e accettare la policy in materia di whistleblowing di ELANTAS, inclusa nel Codice Etico, disponibile al seguente link [https://elantascomcdn.azureedge.net/fileadmin/elantas/companies/elantas_europe/about_us/site_location/2025/102-0A2-001_MOG231_-_Codice_Etico_EEU_Srl_-_ITA.pdf] [Microsoft Word - 102-012-001_MOG231 - Codice Etico EEU Srl - ITA.DOC \(azureedge.net\)](#).

25. Registrazione

L'eventuale registrazione del contratto è a spese del Fornitore.

26. Diritto applicabile, foro competente

Il rapporto contrattuale è esclusivamente disciplinato dal diritto italiano con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili dell'11 aprile 1980 (CISG). I termini commerciali devono essere interpretati conformemente agli Incoterm 2020.

Foro competente esclusivo per qualsiasi controversia nascente dal o correlata al presente rapporto contrattuale, se il Fornitore è una persona fisica o giuridica che opera nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale, persone giuridiche di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato, è Parma. ELANTAS è altresì autorizzata a citare in giudizio il Fornitore presso qualsiasi altro tribunale competente.

27. Altro

27.1. Qualora una qualsiasi delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali risulti totalmente o parzialmente invalida e/o inefficace, ciò non comprometterà la validità ed efficacia delle restanti disposizioni.

27.2. Salvo non sia diversamente pattuito dalle parti, il luogo di adempimento per tutte le Forniture è l'indirizzo di consegna o il punto di utilizzo richiesto da ELANTAS. Luogo di adempimento in caso di rimedio al precedente inadempimento è il luogo in cui si trovano le relative Forniture.

Stabilimento di Ascoli Piceno
Zona Industriale Campolungo 35
63100 Ascoli Piceno, Italia
Tel. +39 0736 3081
Fax +39 0736 402746

Stabilimento di Collecchio (PR)
Strada Antolini 1
43044 Collecchio (PR), Italia
Tel. +39 0521 304711
Fax +39 0521 804410

Stabilimento di Quattordio (AL)
Via San Martino 6
15028 Quattordio (AL), Italia
Tel. +39 0131 773870
Fax +39 0131 773875

Stabilimento di Trofarello (TO)
Via Rigolfo 73
10028 Trofarello (TO), Italia
Tel. +39 0131 773870
Fax +39 0131 773875

ELANTAS Europe srl

Strada Antolini 1, 43044 Collecchio (PR)
Tel. +39 0736 3081 Fax +39 0736 402746
CF: 10732750152 - PI 01356800449 - R.E.A. (PR) 254150
Capitale Sociale € 2.080.000,00 i.v. con unico socio
info.elantas.europe@altana.com www.elantas.com



15/15

27.3. La lingua contrattuale è l'italiano. Qualora le parti utilizzino documenti multilingue redatti in altre lingue, il testo in lingua italiana prevarrà.

ELANTAS EUROPE S.R.L.

Data / Il Fornitore

Approvazione specifica di clausole

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, il Fornitore dichiara di aver preso visione e di approvare specificatamente i seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali:

Art. 2.3 e 2.6 (stipula del contratto); art. 5.5 (termini di consegna, ritardi e forza maggiore); 6.3 (consegna, spedizione e imballaggio); art. 8.4 (assicurazione della qualità e controllo al ricevimento della merce; art. 10.5 (garanzia e responsabilità per vizi della cosa venduta); art. 11.5 (diritti di privativa, diritti d'uso e di sfruttamento); art. 12.3 (responsabilità, responsabilità per danni da prodotto difettoso, ritiro di prodotti difettosi); 13.2 (compensazione, ritenzione); art. 17.6 (prezzi, pagamento); art. 20.1 (normativa sul controllo delle esportazioni); art. 22.3 (responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/01); art. 26 (diritto applicabile, foro competente); art. 27 (Altro).

Data / Il Fornitore

Stabilimento di Ascoli Piceno
Zona Industriale Campolungo 35
63100 Ascoli Piceno, Italia
Tel. +39 0736 3081
Fax +39 0736 402746

Stabilimento di Collecchio (PR)
Strada Antolini 1
43044 Collecchio (PR), Italia
Tel. +39 0521 304711
Fax +39 0521 804410

Stabilimento di Quattordio (AL)
Via San Martino 6
15028 Quattordio (AL), Italia
Tel. +39 0131 773870
Fax +39 0131 773875

Stabilimento di Trofarello (TO)
Via Rigolfo 73
10028 Trofarello (TO), Italia
Tel. +39 0131 773870
Fax +39 0131 773875